ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 1 - 2016

Gennaio - Febbraio

Verona, 22 febbraio 2016

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA - Pannelli a base di legno, pubblicate le Bat 3
GREEN ECONOMY – Disposizioni in materia ambientale, novità 3
GREEN ECONOMY - Le novità in materia di gestione dei rifiuti 8
MUD 2016 - Confermato il modello utilizzato nel 2015 10
SISTRI – Aggiornamento sito, D.L. 10/2016 e trasportatori esteri 11

NEWS SICUREZZA

INAIL – Modello OT 24 anno 2016, invio entro il 29 febbraio 2016 11
MINISTERO LAVORO - Nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza 12
RISCHIO ESPLOSIONE – Manuale tecnico e liste di controllo 12
SICUREZZA LAVORO - Bozza nuovo Accordo Stato Regioni 13
SICUREZZA LAVORO - Disciplina per le apparecchiature attività estetista 14
VALUTAZIONE RISCHI Campi elettromagnetici - Guide della Commissione europea 15

NEWS AREA TECNICA

CONDUTTORI CALDAIE A VAPORE – Obblighi formativi, D.Lgs. 151/2015 17
COSMETICI – Aggiornamento normativa 17
FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa 24
IMPIANTI A GAS - Approvate le nuove norme tecniche 25
ISO 9001: 2015 - Linea Guida UNI 25
REACH – Aggiornamento Allegato XVII, restrizioni negli articoli tessili 26
REACH – Aggiornamento lista metodi per determinare il rilascio del nichel 26
SEMPLIFICAZIONE - Aziende operanti nel settore della vigilanza privata 27

APPROFONDIMENTI

RISCHIO CADUTE IN PIANO – Documento di studio delle cause e proposta di soluzioni migliorative per la prevenzione 27

NEWS AMBIENTE

AIA - Pannelli a base di legno, pubblicate le Bat (migliori tecniche disponibili) sulla produzione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1883

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L306/31 del 24 novembre 2015 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'ambito di applicazione concerne alcune attività industriali, quali la fabbricazione in installazioni industriali di uno o più pannelli determinati a base di legno, la fabbricazione di pannelli a base di legno, gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che generano gas caldi per gli essicatoi diretti e la fabbricazione di carta impregnata con resine, mentre non riguarda né gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che non generano gas caldi per gli essicatoi diretti né la laminazione, la laccatura o la verniciatura di pannelli grezzi.

La decisione specifica che "Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente"

GREEN ECONOMY – Disposizioni in materia ambientale, novità
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1922

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. n. 13 del 18/01/2016, della Legge 28 Dicembre 2015 n.221, titolata "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali"*, in vigore dal 2 febbraio 2016.

La legge riprende i lavori e le disposizioni del Collegato Ambientale, con nuove norme inerenti l'ambiente in materia di acque, rifiuti, appalti verdi e l'energia. Il provvedimento è composto di 79 articoli.

Il Capo I contiene disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile. **L'articolo 4 comma 4** introduce una modifica alla disciplina **dell'infortunio in itinere:** con una modifica al T.U. in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965) viene stabilito che, per i suoi positivi riflessi sull'ambiente, l'uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato; i casi in cui l'evento infortunistico si verifichi a seguito dell'uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro, saranno sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.

Il Capo II contiene disposizioni relative alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale e sanitario.

Il Capo III contiene Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti di produzione di energia. Di seguito le principali novità che interessano il settore energetico.

L'articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU). In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.

L'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili. I sottoprodotti produzione e della trasformazione degli zuccheri e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica fonti rinnovabili (Tabella 1-A, Dm 6 luglio 2012). E' inoltre specificato che, tra i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomassa e biogas, si possono utilizzare quelli della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti, ma "limitatamente al legno non trattato".

L'articolo 15 contiene una norma di interpretazione autentica in merito all'applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'art. 3, comma 4-bis del DL. n. 78/2009) e recita "ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica".

Il Capitolo IV Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

L'articolo 17 contiene Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed ECOLABEL. Nell'ambito dei GPP per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario EMAS e ECOLABEL, certificazione ISO 14001 sul sistema di gestione ambientale e ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia.

Il Capo V contiene disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo e dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

Al Capo VI sono contenute le numerosissime previsioni relative alla gestione dei rifiuti che modificano il TUA e le normative di settore:

- Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
- Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 7 in materia di fertilizzanti;
- Pulizia dei fondali marini;
- Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;
- Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi;
- Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale;
- Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio;
- Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

- Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti;
- Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti;
- Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti;
- Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico;
- Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;
- Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare;
- Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni;
- Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici;
- Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori;
- Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti;
- Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati;
- Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica;
- Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica;
- Rifiuti ammessi in discarica;
- Miscelazione dei rifiuti;
- Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale.

Il Capo VII contiene Disposizioni in materia di difesa del suolo.
Il Capo VIII contiene disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua.
Il Capo IX contiene disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati.
Il Capo X Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali

Il Capo XI Disposizioni varie in materia ambientale.
L'articolo 71 promuove l'istituzione delle "*Oil free zone*", aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.

L'articolo 73 esclude l'applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006) fatta eccezione per quelli relativi agli "apparecchi indicatori" (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – progettazione, installazione e messa in servizio).

Si riporta di seguito un estratto delle principali novità in materia di gestione dei rifiuti (incentivi per l'acquisto di materiali post consumo recuperati, interventi sulla "ecotassa", sanzione *ad hoc* per l'abbandono dei "rifiuti di piccolissime dimensioni", l'abrogazione del divieto di conferire in discarica rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) superiore a 13.000 kJ/kg, il ritorno del "vuoto a rendere" per acqua minerale e birra anche se volontario ecc).

L'articolo 23 contiene Accordi di programma e incentivi per l\acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

Sono previste nuove disposizioni, atte a modificare l\articolo 206 del D. Lgs. 152/2006, che favoriscono l'acquisto di prodotti derivanti da materiale "post consumo". Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, potrà stipulare appositi accordi e contratti di programma, tra gli altri soggetti, anche con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio. La norma risulta particolarmente importante perchè incentiva la commercializzazione di prodotti realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita.

L'articolo 24 interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all'accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.

L'articolo 28 stabilisce che ai materiali da industria estrattiva non si applicano le specifiche norme sulle terre e rocce da scavo, ma quelle previste dal Dlgs 117/2008 sulla gestione dei rifiuti di settore. L'articolo 28 prevede la soppressione delle parole "residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)" recate dall'articolo 1, comma 1, lettera b del Dm 161/2012.

L'articolo 29 relativamente alle Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti prevede che le Regioni sono tenute a pubblicare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni che riguardano la produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani, la percentuale di raccolta differenziata totale e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati e una serie di informazioni relative agli impianti (che per alcuni tipi di impianto includono le quantità in ingresso e in uscita, suddivise per codice CER). I dati su produzione totale e pro-capite di RSU devono essere suddivisi per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per comune. Per le discariche deve essere fornito anche il dato relativo alla quantità di percolato prodotto.

L'articolo 32 contiene Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata.

L'articolo 34 introduce Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti. La nuova disposizione estende il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico, e modifica la destinazione del gettito derivante dal tributo, che sarà destinato al fondo regionale con finalità ambientali.

L'articolo 39 disciplina il Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare. Al fine di prevenire la produzione dei rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati viene introdotto, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di acqua minerale e birra (nuovo art. 219-bis del D.Lg. 152/2006). L'inizio della sperimentazione, su base volontaria del singolo esercente, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Potranno aderire al sistema alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e tutti gli altri punti di consumo.

La sperimentazione avrà durata di dodici mesi. Il comma 4 demanda a un decreto interministeriale di natura regolamentare (adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità della sperimentazione. Al termine della fase sperimentale, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, si deciderà se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

L'articolo 40 disciplina i Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni. Sono introdotte nel d.lgs. 152 del 2006 nuove norme per contrastare il fenomeno dell'abbandono di mozziconi di sigarette e rifiuti di piccolissime dimensioni (come gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta ecc.), al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente. In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro (aumentata fino al doppio in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo).

L'articolo 43 contiene Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori. Gli impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE (fanno parte dei RAEE anche i pannelli fotovoltaici) dovranno dotarsi dell'Autorizzazione Unica - AUA - per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. L'obbligo in questione può essere assolto anche tramite l'ottenimento dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

L'articolo 46 recante "Disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica" abroga il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il divieto era previsto all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2003.

L'articolo 49 sulla "Miscelazione dei rifiuti" chiarisce che che tutte le miscelazioni non vietate, cioè le miscelazioni di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolo non sono sottoposte ad autorizzazione e non possono essere oggetto di prescrizioni o limitazioni, anche se vengono effettuate in impianti autorizzati in regime ordinario ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006

L'articolo 56 contiene Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto. Vengono introdotti incentivi per le imprese, attraverso il credito d\imposta del 50% delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali, a favore dei titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. L'investimento dovrà essere di almeno 20.000 euro e avvenire sul territorio italiano. Il limite di spesa complessivo della misura incentivante sarà di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Inoltre, viene istituito un apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, per un totale di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per ciascuna delle misure, è prevista l\emanazione di un decreto ministeriale, con il quale dovranno essere individuate le modalità e i termini per la concessione dei credito d\imposta e dei finanziamenti.

L'articolo 65 aggiunge il comma 7-bis all'articolo 101 del Dlgs 152/2006 assimilando alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura le acque di vegetazione dei frantoi oleari. Lo scarico in pubblica fognatura può essere ammesso a precise condizioni. L' Ente di governo dell'ambito o il gestore dell'ambito non devono ravvisare criticità nel sistema di depurazione; inoltre il frantoio deve trattare olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e appartenga ad aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate e ove i metodi di fertirrigazione non siano agevolmente praticabili. Lo scarico può avvenire previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle prescrizioni e dei limiti adottati dal gestore del servizio idrico.

GREEN ECONOMY - Le novità in materia di gestione dei rifiuti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1923

La legge n. 221/2015 cd. "legge sulla Green economy" recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/1/2016), in vigore dal 2 febbraio u.s., contiene numerose disposizioni in materia di gestione rifiuti, che di seguito si riepilogano, alcune delle quali hanno conseguenze operative per lo svolgimento delle attività delle aziende.

Adempimenti documentali relativi ai rifiuti

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci a condizione che abbia messo a loro disposizione un'area per effettuare il deposito temporaneo dei loro rifiuti (art. 29, comma 6);
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed i gestori di saloni di barbiere e parrucchiere, di istituti di bellezza e di attività di tatuaggio e piercing, per i rifiuti pericolosi (compresi quelli con codice 18 01 03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti) prodotti nell'ambito di tali attività, sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di comunicazione annuale al Catasto rifiuti (MUD) in quanto tali obblighi si intendono assolti attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto; i formulari devono essere conservati o presso la sede delle attività imprenditoriali sopraindicate o presso le associazioni imprenditoriali o società di servizi di loro diretta emanazione, in quest'ultimo caso va conservata presso la sede delle imprese copia della documentazione (art. 69, comma 1);
- i registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento di attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti connessi a tale reti possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore servizio idrico, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza (art. 60, comma 3).

Smaltimento di rifiuti in discarica

Viene modificato il d.lgs. n. 36/2003; in particolare:

- in materia di riduzione del conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili sono previsti nuovi termini per l'elaborazione e approvazione da parte delle Regioni di un apposito programma che deve prioritariamente prevedere la prevenzione nella produzione dei rifiuti (art. 47);
- l'Istituto Superiore di Sanità dovrà individuare criteri tecnici da applicare per stabilire quando non è necessario procedere al trattamento dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica (art. 48, comma 1);
- viene eliminato il divieto di smaltimento in discarica di rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg (art. 46, comma 1).

Attività di gestione dei rifiuti

- viene modificato l'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, relativo alla miscelazione di rifiuti, con l'introduzione di un nuovo comma con il quale viene chiarito che le miscelazioni non vietate da tale articolo, cioè le miscelazioni di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi con le medesime caratteristiche di pericolo, non sono oggetto di autorizzazione e se effettuate in impianti autorizzati in regime ordinario «non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge» (art. 49);
- si introduce la possibilità per i Comuni di individuare, nei centri di raccolta dei rifiuti urbani, appositi spazi da dedicare: all'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra cittadini, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo (art 66);

- viene introdotta una procedura autorizzativa semplificata per gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, prevedendo che tali impianti possono essere realizzati e posti in esercizio, anche in aree agricole, con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia a condizione che: abbiano una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, siano destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti, che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, abbiano acquisito il parere di ARPA, sia stato predisposto un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale; fermo restando che devono essere rispettate rispetto le prescrizioni in materia urbanistica, le norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, le norme relative all'efficienza energetica nonché le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 37, comma 2*).*

<u>TARI (Tassa Rifiuti)</u>

Viene prevista la possibilità per i Comuni di prevedere esenzioni e riduzioni della tassa rifiuti

- in caso di svolgimento di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (art. 36);
- nei confronti delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino (art. 37, comma 1);
- a favore delle utenze che effettuano attività di compostaggio di rifiuti organici (quali l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità) sul luogo di produzione dei rifiuti stessi (art. 38, comma 1).

<u>Particolari tipologie di rifiuti e materiali</u>

- utilizzo di solfati di calcio in attività di recupero ambientale: sono previste alcune particolari disposizioni che regolano la possibilità di utilizzare solfati di calcio, ottenuti dalla neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'ambito di attività di recupero ambientale (art. 50)
- restituzione di imballaggi destinati all'uso alimentare: avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di una fase sperimentale (della durata di un anno) e volontaria di un sistema di vuoto a rendere su cauzione degli imballaggi contenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (il sistema prevede che al momento dell'acquisto del bene l'utente debba versare una cauzione con diritto alla ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato), per disciplinare questo sistema sperimentale è prevista l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento che determina anche i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi. Al termine della fase sperimentale, sulla base della sperimentazione e sentite le categorie interessate, potrà essere valutato se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo (art. 39);
- terre e rocce da scavo: viene eliminata dalla definizione di "materiali da scavo" prevista dal decreto ministeriale n. 161/2012 (3) la seguente frase «residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)», con la conseguenza che a tali materiali non sono applicabili le previsioni del sopracitato decreto e quindi andranno gestiti come rifiuti o, se ne ricorrono le condizioni, come sottoprodotti (art. 28);
- rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi: i produttori iniziali o i successivi detentori di tali tipologie di rifiuti, che non provvedono direttamente al loro trattamento, devono consegnarli solo ad imprese autorizzate allo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti, compreso il trasporto, e non possono quindi consegnarli ad imprese prive di tali autorizzazioni, quali ad esempio soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto in forma ambulante senza essere iscritti all'Albo gestori ambientali (art. 30);

- divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni: l'abbandono, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomma da masticare, è punito con la sanzione amministrativa da 30 euro a 150 euro, la sanzione viene raddoppiata se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (art. 40);
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): vengono introdotte alcune modifiche al d.lgs. n. 49/2014 (4) ed in particolare: si prevede che al fine di una corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, i sistemi individuali e collettivi per la gestione dei RAEE devono adottare, per ogni nuovo modulo immesso sul mercato dopo l'entrata in vigore della nuova legge (cioè dopo il 2 febbraio 2016), un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione (art. 41); viene chiarito che per i sistemi individuali e collettivi che effettuano la gestione dei RAEE il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo, e non contestuale, alla certificazione EMAS (art. 43, comma 4, lett. a) e b)); si precisa che, in attesa dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale che dovrebbe fissare ulteriori criteri e modalità tecniche di trattamento dei RAEE rispetto a quelli già determinati dal d.lgs. n. 49/2014, si continuano ad applicare, per i soggetti che vi hanno aderito, gli accordi conclusi dal Centro di coordinamento RAEE con le associazioni di categoria delle aziende di recupero, finalizzati ad assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei RAEE e di qualificazione delle imprese che svolgono il recupero di tali rifiuti (5) (art. 43, comma 4, lett. c)); viene precisato che gli impianti che effettuano operazioni di trattamento/recupero di RAEE devono ottenere l'autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 oppure, se rientrano nel campo di applicazione della specifica disciplina, l'autorizzazione integrata ambientale come previsto dall'art. 213 del medesimo decreto legislativo (art. 43, comma 4, lett. d)); viene integrata la previsione dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 49/2014, prevedendo che la revoca dell'autorizzazione degli impianti che effettuano operazioni di trattamento/recupero di RAEE a seguito della mancata iscrizione al registro predisposto dal Centro di coordinamento RAEE possa avvenire, non solo a seguito di diffida (con obbligo di provvedere entro 30 gg.) da parte della Provincia, ma anche, con la medesima procedura, qualora il Centro di coordinamento RAEE accerti il venir meno dei requisiti di iscrizione al registro stesso (art. 43, comma 4, lett. g)).

MUD 2016 - Confermato il modello utilizzato nel 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1897

Si potrà utilizzare anche nel 2016 il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale — n. 299 del 27 dicembre 2014) e già utilizzato per le dichiarazioni presentate nel 2015.

Questo quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2015.

Rimangono pertanto immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria ed i soggetti obbligati.

Nei prossimi giorni sarà possibile consultare sul sito della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare (www.dl.camcom.gov.it) o di Ecocerved (www.ecocerved.it) informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. 17/12/2014.

Il software per la compilazione e la presentazione del MUD 2016 verrà reso disponibile a partire dalla metà di febbraio insieme al sito per la trasmissione del MUD Telematico e al portale per la compilazione del MUD Semplificato.

SISTRI – Aggiornamento sito, D.L. 10/2016 e trasportatori esteri
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1920
Fonte sito www.sistri.it

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016 il Decreto Legge n. 10 del 22 gennaio 2016 - Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 1 comma 9 – Soppressione del secondo periodo dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
Di seguito il testo del periodo soppresso:
"Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio".

Iscrizione al SISTRI dei trasportatori esteri
Si comunica che i vettori esteri – iscritti con identificativo estero (es. VAT) in categoria 4 e 5 presso l'Albo Gestori Ambientali – possono formalizzare l'iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center al numero verde **800 00 38 36**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

NEWS SICUREZZA

INAIL – Modello OT 24 anno 2016, invio della richiesta entro il 29 febbraio 2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1900

Si ricorda che le imprese che hanno effettuato nel 2015 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando la richiesta con il modulo OT24 entro il 29 febbraio 2016.

Ad ogni intervento migliorativo viene attribuito un punteggio e per poter accedere all'agevolazione è indispensabile raggiungere almeno i 100 punti.

L'invio va effettuato telematicamente accedendo a "Servizi Online" nel sito INAIL con le credenziali dell'azienda selezionando in "Denunce" la voce "Modulo OT24"; il modello va inviato dallo stesso utente che ha scaricato e compilato il file.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata, unitamente alla domanda, entro il 29 febbraio 2016 con le modalità indicate nel paragrafo 5 della Guida e nell'allegato 1 della stessa.

MINISTERO LAVORO - Pubblicati nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1898

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti in materia di salute e sicurezza:

29/12/2015 - n. 16/2015 destinatario: Ance istanza: I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e). *Il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del D.Lgs. n. 81.*

29/12/2015 - n. 15/2015 destinatario: Regione Marche istanza: La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo. *La mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20% delle ore previste.*

29/12/2015 - n. 14/2015 destinatario: CNI istanza: La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi. V*engono forniti chiarimenti per la valutazione del rischio relativa all'attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, ovvero nell'attività di bonifica di ordigni bellici.*

29/12/2015 - n. 13/2015 destinatario: INPS istanza: Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori . *Il medico competente è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.*

29/12/2015 - n. 12/2015 destinatario: AISC – AISI istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo. *L'attività professionale della pesca del corallo rientra nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI del D.Lgs n. 81/2008.*

29/12/2015 - n. 11/2015 destinatario: CNI istanza: Composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore . *Vengono date indicazioni relativamente ai requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, ai sensi dell'art. 29, co. 1, punto 3), del R.D. n. 824/1927.*

RISCHIO ESPLOSIONE – Manuale tecnico e liste di controllo prevenzione esplosioni da polvere, attività molitorie
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1921
Fonte Arpa Piemonte

Nell'ambito della collaborazione di Arpa (Rischio industriale ed igiene industriale e Verifiche impiantistiche) con l'ASL CN2 (S.Pre.S.A.L.) di Alba-Bra è stato aggiornato il manuale tecnico relativo alla prevenzione delle esplosioni da polvere nelle attività molitorie. In particolare sono stati esplicitati con un maggior grado di dettaglio i contenuti delle liste di controllo relative agli aspetti documentali, procedurali e tecnici.

Tale revisione ha l'intento di rendere le liste di controllo ulteriormente fruibili dai datori di lavoro e dagli enti di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito sia alla verifica di completezza della valutazione del rischio di esplosione (richiesta dal D.lgs.81/2008 e s.m.i.), sia alla verifica dell'effettiva adeguatezza delle attrezzature e degli impianti elettrici presenti nelle aree con pericolo di esplosione.

Le liste di controllo sono state illustrate durante l'incontro tecnico organizzato a dicembre 2015 presso la sede dell'ASL CN2, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle aziende molitorie presenti sul territorio.

SICUREZZA LAVORO - Bozza nuovo Accordo Stato Regioni per formazione RSPP/ASPP

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1888

Resa disponibile dal tavolo di lavoro tra il coordinamento delle Regioni ed il Ministero del Lavoro una bozza del nuovo Accordo Stato Regioni relativo alla formazione ed aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro degli RSPP ed ASPP.

Le nuove disposizioni potrebbero anche subire cambiamenti significativi prima dell'approvazione definitiva.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare le principali novità che consentono di avere una prima idea delle possibili modifiche all'attuale normativa in vigore ex Accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006:
la formazione di RSPP e ASPP, con la previsione di un percorso unico, non legato alle fasce di rischio e diviso in tre moduli:

Modulo A (il corso base di 28 ore) Il modulo A comune a tutti i settori e valido sia per ASPP che per RSPP, costituisce il percorso base finalizzato a trasmettere i principi fondamentali sulla normativa e sull'applicazione a livello territoriale. Potrà essere sostenuto in modalità e-learning secondo i criteri previsti dalla bozza stessa di accordo nell'allegato II, e verrà strutturato su cinque unità didattiche con contenuti e durate differenti

Modulo B (relativo alla natura dei rischi è di 48 ore per tutti più un'integrazione di 4 moduli di specializzazione: Agricoltura-Pesca; Cave-Costruzioni; Sanità residenziale; Chimico-Petrolchimico)

Modulo C (per le funzioni di RSPP di 24 ore)Il modulo C, confermato per i soli RSPP, è il modulo di specializzazione con tematiche inerenti aspetti della comunicazione e della formazione e sarà ragionevolmente suddiviso in quattro unità didattiche.

- Conseguentemente alla revisione della struttura a moduli, verranno probabilmente introdotte novità anche in merito alla valutazione dei relativi apprendimenti e al riconoscimento della formazione pregressa (come definita negli Accordi Stato- regioni del 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.In caso di RSPP e/o ASPP che non cambino il settori produttivo all'interno del quale esercitano la loro attività, sarà fatta salva la formazione pregressa ai sensi dell'accordo del 2006; in caso di passaggio ad altro settore verranno invece formulate ipotesi di crediti formativi parziali o totali che integreranno la formazione già acquisita.
- l'aggiornamento, con una riduzione delle ore minime di aggiornamento: nel quinquennio saranno 20 per gli ASPP e 40 per gli RSPP (non più 28 ore per gli ASPP e 40 o 60 per RSPP con il limite di 100 per quelli che sommavano settori di diverso profilo di rischio)Gli aspetti relativi all'aggiornamento, sia in termini di scadenze che di contenuti, non subiranno probabilmente sostanziali modifiche se non in relazione alla revisione del modulo B come sopra descritta; in questo caso per i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del testo, sarà da ritenersi valido come aggiornamento quinquennale la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli specialistici.

- Le attestazioni di frequenza dovranno riportare, in aggiunta a quanto previsto dalla attuale normativa, anche l'esplicitazione del modulo di specializzazione frequentato, e viene introdotto come criterio per poter erogare formazione agli RSPP, il requisiti dei docenti, definiti nel Decreto Legislativo di recente introduzione del 06 Marzo 2013 , emanato in attuazione dell'art 6 del T.U. ed in vigore da Marzo 2014.
- l'e-learning, con la possibilità di estensione a tale modalità e il tentativo di realizzare in ambito formativo una nuova classificazione a 2 livelli, rischi bassi e non

Nel documento, inoltre, sono presenti:

- Allegato A: formazione per RSPP e ASPP, durata, contenuti minimi e modalità della formazione
- Allegato I: elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
- Allegato II: requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
- Allegato III: attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c), della legge n. 93/2013 di conversione del D. L. 69/2013
- Allegato IV: modello per la tenuta della documentazione attestante l'avvenuta formazione
- Allegato V: indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
- Allegato VI: tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di formazione

SICUREZZA LAVORO - Aggiornata la disciplina per le apparecchiature attività estetista

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1899

Fonte MISE

Il Ministero Sviluppo Economico ha aggiornato, alla luce del progresso tecnico e delle esigenze di mercato, la disciplina delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili per l'attività di estetista, ampliando, da un lato, la gamma delle apparecchiature utilizzabili in condizioni di sicurezza e, dall'altro, meglio precisando le condizioni del loro corretto utilizzo.

Il decreto, emesso di concerto con il Ministero della salute, provvede inoltre a ripristinare la certezza del quadro giuridico, riempendo il vuoto normativo determinato dal parziale annullamento della previgente normativa da parte del giudice amministrativo. Il provvedimento entra in vigore il 12 gennaio 2016.

VALUTAZIONE RISCHI Campi elettromagnetici - Guide della Commissione europea

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1924

Rese disponibili dalla Commissione Europea alcune guide sull'**attuazione della** direttiva 2013/35/UE riguardante i campi elettromagnetici. L'iniziativa editoriale è sostenuta dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale **(EaSI)** 2014-2020.

La presente guida pratica è stata elaborata per aiutare i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, a ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva relativa ai campi elettromagnetici (direttiva 2013/35/UE, detta anche direttiva EMF).

In seno all'Unione europea, le disposizioni generali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sono contenute nella direttiva quadro 89/391/CEE. Essenzialmente la direttiva EMF fornisce ulteriori dettagli su come realizzare gli obiettivi della direttiva quadro, nel caso specifico del lavoro in presenza di campi elettromagnetici. Molte delle attività svolte nei luoghi di lavoro attuali generano campi elettromagnetici, per esempio l'utilizzo di apparecchiature elettriche e di molti comuni dispositivi di comunicazione.

Tuttavia, nella maggior parte dei luoghi di lavoro il livello di esposizione è molto basso e non comporta rischi per i lavoratori. Anche qualora vengano generati campi di forte entità, questi di solito si riducono rapidamente con l'aumentare della distanza; pertanto, se è possibile limitare l'accesso dei lavoratori alle aree vicine alle apparecchiature, non vi sarà alcun rischio. Inoltre, poiché la maggior parte dei campi è generata elettricamente, essi scompaiono quando l'alimentazione viene interrotta.

I rischi per il lavoratore possono derivare dagli effetti diretti del campo sul corpo o dagli effetti indiretti causati dalla presenza di oggetti nel campo. Gli effetti diretti possono essere di natura termica o non termica. Alcuni lavoratori potrebbero essere esposti a rischi particolari derivanti dai campi elettromagnetici. Tra questi lavoratori rientrano i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi o di dispositivi medici passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo e le lavoratrici in gravidanza.

Per aiutare i datori di lavoro a effettuare una valutazione iniziale del proprio luogo di lavoro, la guida riporta una tabella delle situazioni di lavoro più comuni. Tre colonne indicano situazioni in cui sono richieste valutazioni specifiche per i lavoratori con dispositivi impiantabili attivi, gli altri lavoratori particolarmente a rischio e tutti i lavoratori. Questa tabella dovrebbe aiutare la maggior parte dei datori di lavoro ad accertare l'assenza di rischi legati ai campi elettromagnetici nei propri luoghi di lavoro. Anche per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi sarà di norma sufficiente fare in modo che seguano le normali istruzioni fornite loro dall'équipe medica curante.

Un'appendice è destinata ai datori di lavoro che devono valutare la situazione dei lavoratori particolarmente a rischio. L'ultima colonna della tabella individua situazioni di lavoro in cui prevedibilmente si verificheranno forti campi elettromagnetici e per le quali i datori di lavoro dovranno di norma seguire una procedura di valutazione più dettagliata.

Spesso i campi elettromagnetici rappresentano un rischio soltanto per i lavoratori particolarmente a rischio, ma in alcuni casi possono esserci rischi per tutti i lavoratori, derivanti da efftti diretti o indiretti dei campi elettromagnetici. In questi casi il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di adottare ulteriori misure di protezione o prevenzione.

La guida pratica contiene consigli sullo svolgimento della valutazione dei rischi, che dovrebbe essere coerente con una serie di procedure di valutazione dei rischi comunemente utilizzate, tra cui lo strumento interattivo online per la valutazione dei rischi (OiRA) fornito dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Nel corso della valutazione dei rischi, per i datori di lavoro potrebbe essere necessario confrontare le informazioni sui campi elettromagnetici presenti nel luogo di lavoro con i livelli di azione e i valori limite di esposizione specificati nella direttiva EMF.

In presenza di campi elettromagnetici ridotti nel luogo di lavoro di norma questi confronti non sono necessari e la guida consiglia ai datori di lavoro di fare riferimento piuttosto a informazioni generiche come le tabelle menzionate in precedenza

Qualora sia invece necessario effettuare confronti con i livelli di azione o i valori limite di esposizione, i datori di lavoro sono incoraggiati a utilizzare le informazioni messe a disposizione dai fabbricanti o reperibili in banche dati, e a evitare, se possibile, di effettuare le loro proprie valutazioni.

Per i datori di lavoro che devono effettuare la propria valutazione, la guida offe consigli su metodi e orientamenti relativi a tematiche specifiche come i campi non uniformi, la sommazione di frequenze multiple e l'applicazione del metodo del picco ponderato. La guida offe inoltre consigli sulle possibili opzioni qualora i datori di lavoro debbano adottare misure di protezione o prevenzione supplementari. È importante sottolineare che non esiste un'unica soluzione per tutti i rischi connessi ai campi elettromagnetici, e i datori di lavoro dovrebbero considerare tutte le opzioni disponibili, per scegliere quella più idonea alla loro situazione.

Ormai da tempo è risaputo che l'uso della risonanza magnetica per immagini in ambito sanitario può comportare livelli di esposizione dei lavoratori che superano i valori limite di esposizione specificati nella direttiva EMF. La risonanza magnetica è un'importante tecnologia medica, indispensabile per la diagnosi e la cura di varie patologie.

Per questo motivo, la direttiva EMF prevede una deroga condizionale all'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione. Un'appendice della guida preparata in consultazione con le parti interessate offe ai datori di lavoro orientamenti pratici per conformarsi alle condizioni della deroga. Il volume 2 presenta dodici studi di casi che indicano ai datori di lavoro come effettuare le valutazioni e illustrano alcune delle misure di protezione e prevenzione che possono essere scelte e attuate. Gli studi di casi vengono presentati nel contesto di luoghi di lavoro generici, ma sono stati elaborati sulla base di situazioni di lavoro reali. In molte delle situazioni valutate negli studi di casi si registravano campi elettromagnetici forti. In alcuni casi la situazione rappresentava un rischio soltanto per i lavoratori particolarmente a rischio, che potevano essere esclusi dall'area in cui si registravano campi di forte entità. In altri casi sussistevano rischi potenziali per tutti i lavoratori, la cui presenza nell'area, tuttavia, non era necessaria mentre il campo di forte entità veniva generato.

Oltre alla risonanza magnetica (di cui si è discusso in precedenza), sono state individuate altre due situazioni che potrebbero comportare un'esposizione dei lavoratori superiore ai valori limite di esposizione. La più comune tra queste è la saldatura a resistenza che si avvale di correnti molto forti e spesso dà luogo a induzioni magnetiche vicine o superiori ai livelli di azione specificati nella direttiva EMF. Per i processi di saldatura manuali l'operatore si trova necessariamente vicino alla sorgente del campo elettromagnetico. Nelle situazioni esaminate negli studi di casi e altrove, talvolta sono stati superati temporaneamente i livelli di azione inferiori.

Tuttavia, non è mai stato superato il livello di azione superiore o i modelli indicano che i valori limite di esposizione non sono stati superati. Nella maggior parte dei casi quindi i rischi possono essere gestiti con misure semplici quali l'offerta di informazioni e formazione ai lavoratori, affinché comprendano i rischi e sappiano come ridurre al minimo l'esposizione utilizzando le apparecchiature conformemente all'uso previsto. È possibile, nondimeno, che alcune delle operazioni di saldatura a resistenza manuale comportino esposizioni superiori ai valori limite di esposizione specificati nella direttiva EMF.

È probabile che i rappresentanti dei settori che utilizzano queste tecnologie debbano rivolgersi alle autorità pubbliche di ciascun Stato membro per chiedere una deroga che consenta loro di continuare a utilizzare questa apparecchiatura per il tempo necessario alla sostituzione delle apparecchiature. La seconda situazione che comporta un'alta esposizione è l'uso della stimolazione magnetica transcranica in campo medico. Questa procedura è meno comune della risonanza magnetica, ma è una tecnica importante e comunemente utilizzata sia a fii terapeutici che diagnostici. Durante la terapia l'applicatore viene normalmente sostenuto al di sopra della testa del paziente in un supporto adeguato.

Poiché il terapista non deve necessariamente rimanere vicino al paziente mentre l'apparecchiatura è in funzione, dovrebbe essere facile limitare l'esposizione del lavoratore. Al contrario, per le applicazioni diagnostiche è necessaria la manipolazione manuale dell'applicatore che inevitabilmente comporta esposizione significativa dei lavoratori. Lo sviluppo di apparecchiature idonee per la manipolazione a distanza consentirebbe di ridurre l'esposizione dei lavoratori. Per concludere, la guida è stata elaborata con una struttura modulare, in modo da ridurre al minimo l'onere per la maggioranza dei datori di lavoro: a loro probabilmente basterà leggere la prima sezione.

Alcuni datori di lavoro dovranno tenere conto dei lavoratori particolarmente a rischio e dovranno leggere anche la seconda sezione. I datori di lavoro che hanno a che fare con campi elettromagnetici di forte entità dovranno leggere fio alla terza sezione, e quelli la cui attività comporta campi elettromagnetici che presentano rischi dovranno esaminare anche la sezione fiale. L'accento è posto sempre su metodologia semplici, sia per le valutazioni che per le misure di protezione e prevenzione.

Si ricorda che la valutazione dei rischi per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici deve essere effettuata entro il 1 luglio 2016. L'articolo 306 del decreto legislativo 81/2008 prevede che l'obbligo della valutazione (di cui al capo IV del titolo VIII del medesimo decreto legislativo) decorra dalla data di applicazione (cioè di recepimento) della direttiva che stabilisce i requisiti di sicurezza per questo specifico rischio: ad oggi tale data è stata fissata al 1 luglio 2016.

NEWS AREA TECNICA

CONDUTTORI CALDAIE A VAPORE – Obblighi formativi, D.Lgs. 151/2015

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1887

Modificata con l'articolo 20 del D.Lgs. 151/2015 la disciplina relativa all'obbligo di formazione per la conduzione delle caldaie a vapore.

Il decreto in esame ripristina l'obbligatorietà del certificato di abilitazione, tramite l'introduzione nel TU 81/08 dell'obbligo formativo (modifiche all'articolo 73 del TU indicate dal Decreto 151/2015 Capo III, Articolo 20, comma m) relativo all'uso dell'attrezzatura di lavoro "generatore di vapore".

In attesa dell'emanazione del previsto provvedimento che istituirà la nuova abilitazione, è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei decreti 1 marzo 1974 e 7 febbraio 1979 che, al momento, disciplinano le procedure di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione.

Si ricorda che i quattro gradi di abilitazione alla conduzione, richiesti per l'uso del generatore di vapore sono:

- IV grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore che producono fino a 1 ton/h di vapore;
- III grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore che producono fino a 3 ton/h di vapore;
- II grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore che producono fino a 20 ton/h di vapore;
- I grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore e con qualsiasi ton/h di produzione di vapore.

COSMETICI – Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1925

L'articolo 19 del D.Lgs. 4 dicembre 2015 n. 204 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2015, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1223/2009 relativo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti cosmetici, ha abrogato la Legge 11 ottobre 1986 n. 713, relativa a norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 11 e relative alle modalità per l'effettuazione dei controlli.

Sino all'emanazione di un apposito Decreto, previsto dalla Legge europea 97/2013 con il quale verranno regolamentate le nuove procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, allineandole alle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1223/2009, resta in vigore nella Legge ora abrogata l'articolo 11.

Si riporta il testo:
Art. 11.
1. Il Ministero della sanità (ora Salute) e l'autorità sanitaria territorialmente competente in base all'ubicazione dei locali di cui al comma 3 possono procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7 .
2. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità in uso per i prodotti farmaceutici.
3. Il prelievo può essere effettuato presso l'officina di produzione, o di confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore ubicati nel territorio soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria che effettua il prelievo. È comunque ammesso il campionamento presso esercizi di commercio al dettaglio qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere al campionamento nelle sedi previste dal primo periodo del presente comma.
3-bis. Le regioni e le province autonome assicurano che, in un arco di tempo dalle stesse determinato, tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzini degli importatori, anche da Paesi comunitari, situati nei territori di rispettiva competenza, vengano sottoposti ad ispezioni finalizzate a verificare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, tenuto conto altresì del sistema di certificazione di qualità eventualmente adottato. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni vengono comunicati al Ministero della sanità.
3-ter. Al fine di garantire un idoneo sistema di sorveglianza sul territorio nazionale, le autorità sanitarie regionali e locali trasmettono al Ministero della sanità, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, i dati relativi agli effetti indesiderati comunque correlati all'uso di prodotti cosmetici. Il Ministro della sanità stabilisce le modalità attraverso le quali i cittadini possono segnalare gli eventuali effetti indesiderati dei prodotti cosmetici.
4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanità.
5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.
6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente a effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
9-bis. Il Ministro della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza è l'autorità competente a richiedere le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter. Il Dipartimento si avvale, se del caso, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità per la valutazione di tali informazioni e dei dati trasmessi dalle autorità regionali e locali ai sensi del comma 3-ter.
9-ter. A richiesta dell'autorità di cui al comma 9-bis sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le comunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei prodotti cosmetici. La stessa autorità provvede a rendere pubblici in un'apposita comunicazione semestrale i dati relativi agli effetti indesiderati.

Il suddetto D.Lgs. 4 dicembre 2015 n. 204 ha definito il **nuovo apparato sanzionatorio** per le violazioni commesse al Regolamento CE n. 1223/2009, in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici.

Le sanzioni in questione non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali: non rispondenti alle prescrizioni ivi previste e riguardanti requisiti intrinseci, la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti; senza essere a conoscenza della violazione e la confezione non presenta segni di alterazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si intende per:
prodotto cosmetico, una qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni)

oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
sostanza, un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
miscela, una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
fabbricante, una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
persona responsabile, una persona fisica o giuridica designata all'interno della Comunità a garantire che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato risponde alle disposizioni ivi previste del Regolamento CE n. 1223/2009;
distributore, una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
importatore, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;
utilizzatore finale, un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
immissione sul mercato, la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
conservanti, le sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;
coloranti, le sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;
filtri UV, le sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;
effetto indesiderabile, una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;
effetto indesiderabile grave, un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso;
ritiro, qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;
richiamo, qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale.

Sanzioni per la mancata sicurezza dei prodotti cosmetici (art. 3 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la **reclusione da uno a cinque anni e la sanzione non inferiore a euro 1.000,** per **chiunque** produce, detiene per il commercio o pone in commercio **prodotti cosmetici** che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere **dannosi per la salute** umana.Le pene in questione sono ridotte da un terzo a un sesto se il fatto è commesso per colpa.

Sanzioni a capo della persona responsabile (art. 4 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la sanzione **da euro 10.000 a euro 25.000** per la **persona responsabile** che:

- essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto immesso sul mercato non è conforme al Regolamento CE n. 1223/2009 e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il cosmetico al Regolamento in questione, o a ritirarlo o a richiamarlo;
- non informa immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui è stato reso disponibile il prodotto cosmetico che presenta un rischio per la salute umana e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate;

- non coopera con le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto cosmetico e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, al fine di adottare azioni atte a evitare rischi derivanti dai prodotti cosmetici immessi sul mercato;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, non fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità relativa ad aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Sanzioni a capo del distributore dei prodotti cosmetici (art. 5 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la sanzione **da euro 3.000 a euro 30.000** per il **distributore** che:

- prima di rendere disponibile il prodotto cosmetico sul mercato non verifica che:
- l'etichetta contenga le seguenti informazioni: nome o ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso d'impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio; l'elenco degli ingredienti; siano rispettati i requisiti linguistici previsti dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale; non sia decorso il termine della durata minima ove applicabile;
- essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 1223/2009: rende disponibile sul mercato detto prodotto prima che questi non è stato reso conforme ai requisiti ad esso applicabili; non verifica che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme o a ritirarlo o a richiamarlo dal mercato;
- non informa immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui ha reso disponibile il prodotto cosmetico, che lo stesso presenta un rischio per la salute umana, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese;
- non garantisce, fintantoché un prodotto è sotto la propria responsabilità, il rispetto delle condizioni di stoccaggio o di trasporto atte a garantire la conformità ai requisiti del Regolamento CE n. 1223/2009;
- non coopera con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che ha reso disponibili sul mercato;
- a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, non fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità relativa ad aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Sanzioni per la mancata identificazione della catena di fornitura (art. 6 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la sanzione da euro 10.000 a euro 25.000 per:

- la persona responsabile che non identifica all'autorità competente i riferimenti dei distributori ai quali ha fornito il prodotto cosmetico;
- il distributore che non risponde alla richiesta dell'autorità competente di identificare il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato successivamente fornito.

Sanzioni per la mancata adozione delle buone pratiche di fabbricazione (art. 7 del D. Lgs. n. 204/2015)
Salvo che il fatto costituisca grave reato, è prevista la sanzione **da euro 1.000 a euro 6.000 per chiunque** nella fabbricazione di prodotti cosmetici **non rispetti le buone pratiche di fabbricazione** o le norme armonizzate (i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea), le quali sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana.

Sanzioni per la mancata effettuazione della valutazione di sicurezza, dell'elaborazione della relazione di sicurezza e della predisposizione della documentazione informativa (art. 8 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la sanzione **da euro 10.000 a euro 100.000** per la **persona responsabile:**

- che immette sul mercato prodotti cosmetici senza: averli **sottoposti alla valutazione di sicurezza**; aver elaborato la **relazione di valutazione di sicurezza** o la citata relazione non contiene tutte le seguenti informazioni relative alla: sicurezza del prodotto cosmetico (parte A): composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici; caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico; qualità microbiologica; impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio; uso normale e ragionevolmente prevedibile; esposizione al prodotto cosmetico; esposizione alle sostanze; profilo tossicologico delle sostanze; effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi; informazioni sul prodotto cosmetico; valutazione della sicurezza dei prodotto cosmetico (parte B): conclusioni della valutazione; avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta; motivazione; informazioni sul valutatore e relativa approvazione della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici;
- la **valutazione di sicurezza**: non prende in considerazione l'**uso verosimile** cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale; non è stata predisposta sulla base di un **approccio adeguato** basato sulla forza probante atta a rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti; non è stata **aggiornata** tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto; di cui alla **parte B, non è stata eseguita da persone in possesso di diplomi** o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro;
- che non ha predisposto una **documentazione informativa** contenente **i seguenti dati**: descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso; relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico; descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione; prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico, qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi; dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi;
- che non ha **aggiornato la documentazione informativa** quando necessario;
- che **non ha conservato** per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato l**a documentazione informativa** sul prodotto;
- che non tiene la **documentazione informativa** sul prodotto ad **immediata disposizione** delle **autorità competenti** dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta;
- che le informazioni contenute nella d**ocumentazione informativa** sul prodotto non sono **disponibili in una lingua facilmente comprensibile** per le autorità competenti dello Stato membro.

Sanzioni per la mancata notifica alla Commissione europea (art. 9 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la sanzione **da euro 1.000 a euro 6.000** per:

- la **persona responsabile** che: prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, non trasmette alla Commissione l'apposita **notifica** in formato elettronico. La notifica in questione deve contenere le seguenti informazioni: la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica; il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto; il paese di origine in caso di importazione; lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico; le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità; la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e: la

loro identificazione compresa la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori; le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili; il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ; la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute; non notifica alla Commissione l'**etichetta originale** e, qualora ragionevolmente comprensibile, una **fotografia** del relativo contenitore, quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato;

- il **distributore** che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e ha tradotto, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale dello Stato ove il prodotto viene commercializzato, a decorrere dall'11 luglio 2013 **non trasmette alla Commissione le seguenti informazioni** in formato elettronico: la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica; lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione; il suo nome e il indirizzo; il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
- il **distributore** che dopo l'11 luglio 2013 intende introdurre un prodotto cosmetico in uno Stato membro che era stato commercializzato sino a tale data, non comunica alla persona responsabile le seguenti informazioni: la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro in cui è stato spedito e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica; lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione; il suo nome e l'indirizzo;
- la **persona responsabile**, che sulla base della comunicazione pervenuta dal distributore e relativa all'introduzione di un prodotto cosmetico che era stato commercializzato prima dell'11 luglio 2013 e non è mai stato notificato nello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione, ai sensi della precedente normativa comunitaria ora abrogata , non tramette alla Commissione l'apposita notifica in formato elettronico ;
- la **persona responsabile** o il **distributore** che non fornisce quanto prima alla Commissione l'aggiornamento delle informazioni che hanno subito delle modifiche.

Sanzioni per l'impiego di sostanze vietate o per il superamento dei limiti e/o delle condizioni di quelle autorizzate nei prodotti cosmetici (art. 10 del D. Lgs. n. 204/2015)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato ove è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la sanzione non inferiore a euro 1.000 (ridotte da un terzo a un sesto se il fatto è commesso per colpa), è prevista la sanzione:

- della **reclusione da sei mesi a due anni e con la sanzione da euro 2.000 a euro 15.000** per chiunque impieghi nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze vietate previste nell'apposito elenco (10) del Regolamento CE n. 1223/2009. Se il fatto è commesso per colpa, la sanzione è prevista con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000;
- della **reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000** per chiunque impieghi, nella fabbricazione di prodotti cosmetici, le sostanze ricomprese nel Regolamento CE n. 1223/2009: nell'elenco di quelle il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti; nell'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici; nell'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici ; nell'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici;senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi elenchi. Se il fatto è commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500;
- della **reclusione da sei mesi a due anni e con la sanzione da euro 2.000 a euro 15.000** per chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2 (8). Se il fatto è commesso per colpa, la sanzione è prevista con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.

Sanzioni per la mancata notifica dell'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti nanomateriali (art. 11 del D. Lgs. n. 204/2015)
In aggiunta quanto previsto per la mancata notifica (6) dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico, è prevista la sanzione **da euro 1.000 a euro 6.000** per la **persona responsabile** che non ha trasmesso entro il termine stabilito o non trasmette alla Commissione entro sei mesi prima dell'immissione sul mercato del **prodotto cosmetico contenente nanomateriali**, **apposita notifica** in formato elettronico, la quale deve contenere le seguenti informazioni: identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori ; la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche; una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno; il profilo tossicologico del nanomateriale; i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato; le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

Sanzioni per l'immissione in commercio di prodotti cosmetici oggetto di sperimentazione animale con un metodo non convalidato (art. 12 del D. Lgs. n. 204/2015)
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione:

- dell'**arresto da un mese ad un anno e l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 per chiunque** immette sul mercato prodotti cosmetici: la cui **formulazione finale** è stata oggetto **di una sperimentazione animale** con un metodo diverso da un metodo alternativo convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE; contenenti **ingredienti o combinazioni di ingredienti** che sono stati oggetto di una **sperimentazione animale** con un metodo diverso da un metodo alternativo convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- dell'arresto da **uno a sei mesi e l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000** per **chiunque** realizzi all'interno della Comunità sperimentazioni animali con: **prodotti cosmetici finiti**; **ingredienti o combinazioni di ingredienti**, dopo la data in cui dette sperimentazioni sono stati sostituiti da uno o più metodi alternativi convalidati .

Sanzioni per la non corretta etichettatura e/o delle dichiarazioni previste (art. 13 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la sanzione **da euro 500 a euro 4.000** per la **persona responsabile** che: immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni previste; indica sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, quando detta circostanza non corrisponde a verità.
Salvo che il fatto costituisca grave reato, è prevista la sanzione **da euro 500 a euro 4.000** per la **persona responsabile** che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

Sanzioni per il mancato accesso del pubblico alle informazioni previste (art. 14 del D. Lgs. n. 204/2015)
E' prevista la **sanzione da euro 1.000 a euro 6.000 per la persona responsabile** che non garantisce l'accesso al pubblico, con mezzi idonei, delle **informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto** cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico. Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose .

Sanzioni per la mancata notifica in caso di riscontro di effetti indesiderabili gravi dei prodotti cosmetici o del mancato invio dell'elenco dei prodotti che contengono una o più sostanze per le quali l'autorità competenti di uno Stato membro ha seri dubbi in merito alla sicurezza (art. 15 del D. Lgs. n. 204/2015)

Salvo che il fatto non costituisca grave reato è prevista la **sanzione da euro 500 a euro 5.000** per la **persona responsabile** o il **distributore** che, nel caso in cui venga a conoscenza di effetti indesiderabili gravi di un prodotto cosmetico, non **notifica** quanto prima all'autorità competente dello Stato membro ove si sono riscontrati gli effetti indesiderabili gravi: tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o che si possono ragionevolmente presumere essere noti; il nome del prodotto cosmetico in questione che ne permetta l'identificazione specifica; le eventuali misure correttive adottate.
E' prevista invece la **sanzione da euro 500 a euro 5.000** per la **persona responsabile** che, a seguito della richiesta pervenuta dall'autorità competente di uno Stato membro, non **produce l'elenco di tutti i prodotti** cosmetici contenenti una sostanza per la quale detta autorità ha seri dubbi in merito alla relativa sicurezza.

Sanzioni per la mancata adozione della richiesta effettuata da un'autorità competente di uno Stato membro (art. 16 del D. Lgs. n. 204/2015)
Salvo che il fatto costituisca grave reato è prevista la **sanzione da euro 10.000 a euro 25.000** per:

- la **persona responsabile** che, a seguito della richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, non adotti tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi: buona pratica di fabbricazione; valutazione della sicurezza; prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto; disposizioni su campionamento e analisi ; prescrizioni relative alla notifica; restrizioni applicabili a determinate sostanze; prescrizioni relative alla sperimentazione animale; prescrizioni relative all'etichettatura ; prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto; accesso del pubblico alle informazioni ; informazioni sugli effetti indesiderabili gravi ; obblighi di informazione sulle sostanze;
- il **distributore** che, a seguito della richiesta dei una autorità competente di uno Stato membro, non adotti tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non è conforme alle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1223/2009.

FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1926

Con Decreto 25 gennaio 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato come concimi Ce e dei concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato; limitatamente alle sole prove analitiche autorizzate, ai sensi della normativa di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Con l'articolo 26 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 221 - Legge green economy sono state dettate disposizioni in merito all'utilizzazione agronomica dei correttivi del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti.

Con l'articolo 25 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 221 - Legge green economy è stato consentito l'utilizzo dei rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432: 2002 e dei prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati per la predisposizione dell'ammendante composto misto.

IMPIANTI A GAS - Approvate le nuove norme tecniche
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1884

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 03 dicembre 2015 il D.M. 30 settembre 2015 recante "Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione del gas". Con tale decreto vengono individuati gli aggiornamenti delle norme tecniche già esistenti in materia. L'art. 1 del Decreto pubblica il seguente elenco riepilogativo delle norme tecniche approvate:

UNI 7131:2014, Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;

UNI 7133-1:2012 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 1:Termini e definizioni.

UNI 7133-2:2014 , Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 2: requisiti, controllo e gestione.

UNI 7133-3:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 3:Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi.

UNI 7133-4:2012, Odorizzazione di gas per uso domestico e similare – Parte 4:Definizione dei requisiti degli odorizzanti.

UNI 7140:2013 + EC 1-2014 UNI 7140:2013. Apparecchi a gas per uso domestico – Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare.

UNI 8723:2010 , Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza.

UNI 10641:2013, Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione – Progettazione e verifica.

UNI 10682:2010, Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione, costruzione, installazione collaudo ed esercizio.

UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 , Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza.

UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012, Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia.

UNI 11353:2010, Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare – Prescrizioni di sicurezza.

UNI 11528:2014, Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio.

L'allegato del decreto in esame riporta le norme armonizzate nell'ambito della Direttiva 90/396/CEE (Dpr 661/96) e le corrispondenti norme italiane di recepimento.

ISO 9001: 2015 - Linea Guida UNI
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1886
Fonte sito UNI

Pubblicata da UNI e CONFORMA – Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prove e Taratura – la Linea Guida Applicativa sulla ISO 9001:2015.

La Linea Guida fornisce un'interpretazionedei requisiti applicabili e uno strumento utile per la valutazione della conformità e dell'efficacia di un Sistema di Gestione Qualità, contribuendo

all'uniformità di giudizio da parte dei valutatori. Sono fornite indicazioni concrete sia per gli auditor degli Organismi di certificazione, sulla corretta applicazione dei requisiti della ISO 9001:2015, sia per le organizzazioni che vogliono dimostrare la conformità e l'efficacia del loro sistema di gestione alla nuova norma.

UNI, riconoscendo la valenza della Linea Guida, l'ha condivisa e ha curato l'aspetto di congruenza terminologica con il corpus normativo dedicato alla gestione per la qualità e alla valutazione della conformità.

REACH – Aggiornamento Allegato XVII, restrizioni negli articoli tessili
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1928

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unità Europea serie L 9/1 del 14 gennaio 2016 il Regolamento 2016/16 che modifica l'allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda l'uso dei nonilfenoli etossilati (NPE) nei prodotti tessili.

In particolare viene introdotta la voce 46a nell'Allegato XVII al REACH che prevede che "dopo il 3 febbraio 2021, i nonilfenoli etossilati non possono essere immessi sul mercato in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso del prodotto tessile o di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile".

Le deroghe all'applicazione di tale restrizione sono state stabilite per articoli tessili di seconda mano e nuovi articoli tessili che sono fabbricati senza l'utilizzo di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

REACH – Aggiornamento lista metodi per determinare il rilascio del nichel
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1927

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unità Europea del 15 gennaio 2016 (Serie C 14/110) la Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con questa comunicazione viene aggiornata la lista dei metodi di prova per la determinazione del rilascio del nichel. In particolare:

• la norma EN 1811:2011 "Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti in parti perforate del corpo umano e oggetti destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle" è stata modificata dalla norma EN 1811:2011 + A1:2015

• la norma EN 12472:2005 "Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti" è stata modificata dalla norma EN 12472:2005+A1:2009

• la norma EN 1811:1998 + A1:2008 "Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nickel da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle" è stata modificata dalla norma EN 16128:2011 la quale riprende dalla norma sostituita gli stessi metodi di prova per dimostrare la conformità alle restrizioni indicate alla voce 27 dell'all. XVII al REACH fino all'elaborazione di una nuova norma per le montature di occhiali e gli occhiali da sole.

SEMPLIFICAZIONE - Nuova misura per le aziende operanti nel settore della vigilanza privata
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1919
Fonte MISE

È stata avviata la *'Procedura di accertamento uniforme'* della sussistenza dei requisiti minimi nei sistemi di comunicazione radio e/o telefonici degli Istituti di Vigilanza privata.

Il nuovo Protocollo per la valutazione della conformità di apparecchiature e dotazioni professionali è stato elaborato dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ufficio degli affari della Polizia amministrativa e sociale) del Ministero dell'Interno e gli stakeholder del settore, dopo una intensa attività di consultazione.

Questo nuovo schema, che risponde alle disposizioni contemplate nell'allegato E del DM n 269/2010, prevede anche un modello standardizzato di verbale/check list. La 'Procedura di accertamento uniforme' migliorerà in modo significativo l'organizzazione dell'attività di controllo eseguita dagli Ispettorati territoriali in conto terzi, omogeneizzandone i criteri per la verifica e il rilascio del parere tecnico finale.

APPROFONDIMENTI

RISCHIO CADUTE IN PIANO – Documento di studio delle cause e proposta di soluzioni migliorative per la prevenzione.
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1929/2

Si ritiene opportuno mettere a disposizione il documento che segue realizzato dallo SPISAL dell'Ulss 6 di Vicenza. Si tratta di una indagine conoscitiva sul fenomeno delle cadute in piano che "vengono spesso sottovalutate, non solo da datori di lavoro e dirigenti ma, dagli stessi lavoratori, che frequentemente attribuiscono l'infortunio alla propria disattenzione. Le cause che stanno alla base di molti infortuni di questo tipo possono invece essere attribuite ad ambienti di lavoro non sicuri, a procedure lavorative non idonee o comportamenti imprudenti, aspetti risolvibili con interventi anche molto semplici.

Che il problema sia di vasta portata è dimostrato anche dal fatto che, nel 2014, il Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) ha promosso una campagna per la prevenzione di infortuni dovuti al rischio di inciampare e di scivolare. Tale campagna ha lo scopo di sensibilizzare i lavoratori ed i loro datori di lavoro ad individuare e prevenire gli eventi di questo tipo che possono verificarsi sul luogo di lavoro. Per la campagna è stato realizzato il video EU-OSHA Napo del 2013 che, nella esemplificazione dei rischi di scivolamento ed inciampo, illustra la gravità del problema.

Durante la campagna è stato realizzato un software interattivo per la raccolta di tutte le cause che determinano scivolamento e inciampo in modo da proporre poi le strategie per evitare questo tipo di eventi. La campagna è rivolta principalmente ai seguenti settori economici: industria alimentare; lavorazione dei metalli; sanità; settore alberghiero, ristorazione e catering; vendita al dettaglio e all'ingrosso (magazzini).

Questo lavoro rappresenta anche la prosecuzione di un intervento di prevenzione denominato "Tra terra e cielo" realizzato dallo SPISAL di Vicenza quale proposta di buona prassi nell'ambito della Campagna Europea 2010-2011 "Ambienti di lavoro sani e sicuri". "